

SANZIONI DISCIPLINARI

Sanzioni, impugnazioni, consultazione dell'Organo di garanzia in caso di gravi violazioni delle regole disciplinari.



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"D. BORRELLI"
LICEO CLASSICO – SCUOLA DI BASE**

Santa Severina - Roccabernarda (KR)
Via Mattia Preti, 1 - 88832 SANTA SEVERINA (KR)
Codice Univoco di Fatturazione UFJEUS
www.ioborrelli.edu.it



M.I.U.R

SANZIONI DISCIPLINARI

(DPR 249, 24/06/1998; DPR 235,21/11/2007; NOTA MIN.31/07/2008)

Art.1

PREMESSA

Compito preminente ed espressione di ogni attività progettata dalla scuola è educare, istruire e formare, non punire. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe può in autonomia deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, individuando altre strategie di recupero o inserimento. La successione delle sanzioni non deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

Art. 2

NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (S) O DEGLI INTERVENTI EDUCATIVI CORRETTIVI

- S1.**Richiamo verbale.
 - S2.**Consegna da svolgere in classe.
 - S3.**Consegna da svolgere a casa.
 - S4.**Ammonizione scritta sul libretto personale dello studente.
 - S5.**Ammonizione scritta sul registro di classe, ed eventualmente riportata sul libretto personale.
 - S6.**Sospensione dalle lezioni fino a tre giorni.
 - S7.**Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni.
 - S8.**Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni.
 - S9.**Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico.
 - S10.**Esclusione dallo scrutinio finale, o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
- Le sanzioni sono individuali. Solo in casi eccezionali, e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica, si può ricorrere a compiti di punizione per un gruppo.

Art.3

CORRISPONDENZA MANCANZE - SANZIONI

1. Ritardi ripetuti **da S1 a S5**
2. Ripetute assenze saltuarie, salvo cause di forza maggiore, **da S1 a S5**
3. Assenze periodiche **da S1 a S5**

4. Assenze o ritardi non giustificati **da S1 a S5**
5. Mancanza del materiale occorrente **da S1 a S5**
6. Non rispetto delle consegne a casa **da S1 o S4**
7. Non rispetto delle consegne a scuola **da S1 a S6**
8. Disturbo delle attività didattiche **da S1 a S6**
9. Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri **da S1 a S7**
10. Violenze psicologiche verso gli altri **da S6 a S8**
11. Violenze fisiche verso gli altri **da S6 a S8**
12. Reati e compromissione dell'incolumità delle persone **S8**
13. Situazioni di recidiva dei casi **da 9 a 12**, o comunque atti di grave violenza, o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale, o nel caso non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, **S9**.
14. Al ricorrere delle stesse condizioni del caso precedente e in casi ancora più gravi **S10**.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente deve porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

Art.4

SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

- Il singolo docente irroga le sanzioni da **S1 a S5**.
- Il Consiglio di Classe allargato irroga le sanzioni da **S1 a S7**. Viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico su richiesta della maggioranza dei componenti del Consiglio di Classe.
- Il Dirigente scolastico e il Commissario irrogano le sanzioni da **S8 a S10**.

Art.5

MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che l'istituzione scolastica verifichi la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. Lo studente espone le proprie ragioni:

- verbalmente per le sanzioni da **S1 a S5**
- verbalmente e in presenza dei genitori, o per iscritto, per le sanzioni da **S6 a S10**.

Nei casi da **S6 a S10** i genitori dello studente devono essere prontamente avvisati tramite lettera o raccomandata a mano. In essa deve essere indicata la data e l'ora di convocazione del Consiglio di Classe, nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie ragioni durante detta riunione. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non partecipano alla riunione, il Consiglio di Classe procede basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i genitori avvisino che non possono essere presenti, il Dirigente Scolastico può nominare un tutore che assolve la funzione dei genitori ed assiste lo studente.

La sospensione può prevedere, al posto dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche:

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche
- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune
- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite guidate, viaggi d'istruzione e simili.

Il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire la sospensione con attività in favore della comunità scolastica (**fino a S6**). In caso di sanzione con sospensione il Dirigente Scolastico deve darne ai genitori comunicazione scritta, e in essa devono essere specificati la motivazione e il periodo a cui si riferisce il provvedimento.

Le sanzioni disciplinari devono specificare le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa e vanno inserite nel fascicolo disciplinare dello studente. Le sanzioni disciplinari, pure essendo oggetto di una doverosa riservatezza, non sono considerate dati sensibili, a meno che facciano riferimento a dati sensibili

che riguardino altre persone coinvolte.

Art.6

ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALL'ISTITUTO E IMPUGNAZIONI

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia interno.

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA INTERNO

L'Organo di Garanzia interno all'istituto, previsto dall'art.5, commi 2 e 3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.

COMPOSIZIONE

L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto per la scuola secondaria di II grado dal :

- Dirigente scolastico che lo presiede;
- 2 rappresentanti dei docenti eletti dal collegio dei docenti;
- 1 rappresentante eletto dagli studenti;
- 1 rappresentante eletto dai genitori;

per la scuola secondaria di I grado, in luogo del rappresentante degli studenti, è eletto un altro genitore. L'organo decide entro il termine di 15 giorni.

FUNZIONAMENTO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione all'Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva entro 15 giorni. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto e dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti.

Il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, convoca l'Organo di Garanzia. L'avviso di convocazione va fatto pervenire per iscritto ai membri dell'Organo almeno 4 giorni prima della seduta. Il Presidente designa di volta in volta il segretario verbalizzante. In preparazione dei lavori, il Presidente deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo e finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di tutti i componenti. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto, l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione e in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'esito del ricorso va comunicato immediatamente per iscritto all'interessato.

Art.7

ORGANO DI GARANZIA REGIONALE

Esclusivamente in merito alla legittimità formale del provvedimento in materia disciplinare, è prevista un'ulteriore fase di impugnatoria di competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Antonietta FERRAZZO

(firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993